

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE MY SCHOOL A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUALIANO NA VIA GIUSEPPE DI
VITTORIO 179/181

Numero REA: NA - 955786

Codice fiscale: 08406491210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" Repertorio n.252942 Raccolta n.29028	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MY SCHOOL A R.L.	
	TITOLO I	
	<u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</u>	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	comune di Qualiano (NA) , alla via Giuseppe di Vittorio	
	nn.179/181, la Società Cooperativa Sociale denominata:	
	"Società Cooperativa Sociale My School a r.l.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2066	
	(duemilasessantasei) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi sociali ed educativi orientati in via	
	prioritaria, ma non esclusiva, all'animazione sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, e la sua	
	natura sociale così come definita all'articolo precedente,	
	nonché i requisiti e gli interessi dei soci come di seguito	
	determinati, e la volontà di utilizzare gli scopi suindicati	
	per il raggiungimento di fini sociali quali l'inserimento di	
	soggetti svantaggiati, la Cooperativa ha come oggetto:	
	- la gestione in conto proprio e per conto terzi di	
	strutture nelle quali si svolga:	
	- la formazione scolastica, scuola per l'infanzia,	
	primaria, extra-scolastica dei cittadini, la cultura e per	
	essa la creatività in genere e le arti applicate;	
	- la gestione di asili nido, scuole di qualsiasi ordine e	
	grado e annesse attività collaterali, sia in proprio, sia	
	affidando a terzi tali attività, e sia rilevando da terzi la	
	gestione delle stesse;	
	- la costituzione di centri di ricerche sulle attività	
	turistiche e ricreative sul territorio e l'esercizio di tali	
	attività mediante acquisizione e gestione di strutture	
	ricettive a carattere culturale;	
	- l'istituzione e l'organizzazione, per conto proprio e di	

	terzi, di corsi di formazione ed aggiornamento per tutte le	
	materie ed i soggetti indicati ai punti precedenti, nonché	
	di tutte le attività connesse alla tenuta di tali corsi	
	presso sedi proprie e di terzi;	
	- l'organizzazione, per conto proprio e di terzi, di	
	congressi, convegni, seminari di studio atti a promuovere il	
	confronto su tematiche di ogni genere;	
	- la possibilità di istituire detti corsi anche con modalità	
	che ne prevedano il riconoscimento da parte di enti ed	
	autorità pubbliche, con conseguente rilascio di diplomi ed	
	attestazioni di frequenza;	
	- la gestione di mezzi e la prestazione di servizi per	
	l'attività di ricerca e sperimentazione di metodi e	
	tecnologie applicative in tutti i settori;	
	- la pubblicazione e la diffusione di materiale didattico ed	
	informativo, sia ad uso interno che esterno alla propria	
	organizzazione, attinente i risultati di studi, ricerche e	
	quant'altro condotto per conto proprio, nonché la	
	pubblicazione di materiale informativo in genere su licenza	
	altrui, con esclusione della stampa di giornali quotidiani;	
	- la gestione di corsi di formazione professionale, anche	
	per docenti, sia in Italia che all'estero;	
	- l'istruzione, la valorizzazione delle cose di interesse	
	artistico e storico comprese le biblioteche;	
	- sviluppare nei ragazzi il legame verso le discipline	
	sportive e lo sport dilettantistico in generale;	
	- l'animazione sociale verso le culture extracomunitarie , in	
	particolar modo presso i paesi in via di sviluppo, nonché	
	la promozione del commercio equo-solidale;	
	- l'animazione sociale della promozione della cultura	
	europea;	
	- l' attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali;	
	- promozione della cultura del lavoro in tutte le sue	
	dimensioni;	
	- l' attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- attività di assistenza domiciliare;	
	- strutture d'accoglienza nonché servizi integrati per	
	residenze protette;	
	- l'attività di convitto e semi-convitto;	
	- la gestione di mense scolastiche per conto proprio e per	
	conto di terzi;	
	- l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico con	
	mezzi propri e/o di terzi;	
	- l'organizzazione e la gestione in conto proprio e/o di	
	terzi di campi estivi e colonie per ragazzi.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare provvidenze	
	comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché finanziamenti e	

	contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione ed allo svolgimento delle attività sopra indicate.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli	
	atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà inoltre:	
	- partecipare a gare d'appalto e trattative pubbliche e private ed intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo	
	sviluppo della Cooperativa.	
	La Cooperativa potrà accettare donazioni, assumere	
	interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo,	
	anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti od organismi morali, culturali ed	
	assistenziali aventi scopi analoghi; potrà, infine, partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i	
	principi della cooperazione e dei valori della cooperazione sociale.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà lavorare con soci e con terzi nonché assumere anche dipendenti non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	

	legalmente adottate dagli organi sociali. L'Organo	
	amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri	
	non discriminatori , coerenti con lo scopo mutualistico.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro sessanta	
	giorni, motivare le deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la	
	domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori,	
	chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione. Gli	
	Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto soci sono obbligati:	
	a) al versamento amministrativo con le modalità e nei	
	termini fissati dall'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione, se	
	previsti;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla	
	decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli Amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	

	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscono il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che previa intimazione da parte degli Amministratori, con	
	termine	
	di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla	
	Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'assemblea nel termine di 60 giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale	
	determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	

	con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi altro mezzo che	
	ne provi la conoscenza da parte dell'interessato (fax, posta elettronica, ecc.). Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione dell'assemblea dei soci. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 12 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate , la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545- quinquies , comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate , nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 14 (Termini di decadenza)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5	
	(cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art.15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 100,00 (cento virgola	

	zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 16 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	TITOLO V	
	RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	

	Art. 18 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina prevista nei casi previsti dall'art. 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 19 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	

	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine	
	suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 20 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente articolo 19 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei	
	soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata	
	almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove	
	purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli	
	Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	

	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dellaalzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ovvero dal coniuge o da parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall' Amministratore unico ovvero dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabili da tre a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice	

	Presidente.	
	Art. 26 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Art. 27 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Art. 28 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 29 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di essi.	
	Art. 30 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente dell'Organo	

	amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con	
	decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO VI - CONTROVERSIE	
	Art. 32 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003 nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 34, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	

	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa	
	costituisce condizione di proponibilità della domanda di	
	adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si	
	estende alle contestazioni relative alla mancata	
	accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della	
	nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
	è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui	
	al comma precedente.	
	Art. 33 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	mille e centesimi zero (Euro 1000,00).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia	
	si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i	
	criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di	
	procedura civile:	
	b) tre per le altre controversie.	
	Gli arbitri sono scelti tra i componenti della Camera	
	Arbitrale presso la Camera di Commercio di Caserta e sono	
	nominati dalla stessa Camera Arbitrale. In difetto di	
	designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale	
	nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, è comunicata alla Società fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003 i soci possono	
	convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo	
	equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con	
	riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi	
	proroghino detto termine per non più di una sola volta nel	
	caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/2003, nel caso	
	in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica di	
	ufficio o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine	
	possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al	
	rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 34 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una clausola di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	

	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	17, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica , l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con	
	le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e	
	le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori ;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società ,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo	
	e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

[illegible]